

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 art. 49, comma 1, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007;

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza presentata ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento acquisito in RUSSIA, paese non comunitario, dalla Sig.ra **Shipina Ekaterina**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato:

**VISTA** la dichiarazione di valore in loco, rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Mosca in data 25/08/2006, nella quale si dichiara che *il titolo di "Chimico. Insegnante. Insegnante di biologia"* con la specializzazione in "**Chimica**", dà diritto di esercitare la professione legata alla qualificazione ottenuta sul territorio della Federazione Russa;

**VISTO** l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7/10/2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

**CONSIDERATO** che l'interessata, cittadina italiana e russa, di madrelingua russa, non ha documentato la competenza linguistica necessaria, dovrà, al momento dell'esercizio della professione di docente presso le istituzioni scolastiche statali e/o paritarie-autonome, dar prova della conoscenza della lingua italiana documentando l'attestato a livello appropriato C1, rilasciato

da Università o Enti certificatori abilitati a rilasciare certificazione secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa, secondo le indicazioni di cui alla circolare ministeriale 7 ottobre 2013, prot. n. 5274. La dichiarazione rilasciata dall'IRSEF sulla competenza linguistica non è utile al riguardo in quanto Ente non previsto dalla circolare ministeriale 5274/2013 per il rilascio delle certificazioni o di dichiarazioni riguardanti il possesso della conoscenza della lingua italiana,

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, in combinato disposto con il comma 2, art. 49 del D.P.R.394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

**RILEVATO**, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno cinque anni;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**ACCERTATO** che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

## DISPONE

- 1. Il titolo di formazione professionale così composto:
- Titolo di studio post secondario: Laurea "Chimico. Insegnante. Insegnante di biologia" con specializzazione in "Chimica" conseguito in data 29 giugno 1999, presso "Università Statale di Ivanovo" (Federazione Russa);

posseduto dalla cittadina italiana e russa, Prof.ssa **Shipina Ekaterina**, nata a Shuya (URSS) il 19/03/1977, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola d'istruzione secondaria di Il grado, per la seguente classe di concorso:

## A34 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art.32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabrizio Manca

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972